



Consiglio del 12 ottobre 2012

Punto 6 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 6.1

**Recepimento direttiva ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Recepimento parziale direttiva 2011/7/ue**

RECEPIMENTO DIRETTIVA RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Aggiornamento al 30 settembre 2012

La presente nota riporta lo stato di avanzamento dei lavori per il recepimento in Italia della direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali emanata nel febbraio 2011 (2011/7/UE), ricostruito in base agli atti pubblicati sui siti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, cercando di mettere in ordine e in evidenza i principali passaggi della direttiva nelle varie commissioni.

Il recepimento della direttiva sui ritardi di pagamento passa attraverso l'emanazione della legge comunitaria 2011 che attribuisce delega al Governo per il recepimento di una serie di direttive. Si fa peraltro presente che la L.180/2011 "statuto imprese" conferisce già la delega al governo per recepire integralmente la direttiva entro il 15 novembre 2012 apportando le dovute modifiche al decreto 231.

La legge comunitaria 2011 è ancora un disegno di legge in discussione, già approvato alla Camera ma in corso di esame in commissione (il 26 settembre us. il disegno di legge comunitaria risultava in discussione presso la 14ª Commissione permanente -Politiche dell'Unione europea).

Si riportano di seguito gli ultimi aggiornamenti pubblicati.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011

Già approvato alla Camera (Atto Camera n. 4623 approvato 2 febbraio 2012¹).

Il testo originale esaminato prevedeva il **recepimento della direttiva 2011/7/UE**, con specifica elencazione all'interno dell'allegato B, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive contenute nell'allegato (per la direttiva in oggetto: **16 marzo 2013**).

Nel testo approvato e poi trasmesso al Senato in data 7 febbraio 2012 (S.3129) sono invece state soppresse dall'Allegato B, le parole: «2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013)». E' però stato aggiunto un articolo contenente una delega specifica. Le motivazioni sono da ricercare nei pareri delle Commissioni che hanno analizzato il Disegno di legge.

Per la V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, Tesoro e Programmazione):

¹ DISEGNO DI LEGGE N. 4623-A presentato dal ministro per le politiche europee (BERNINI BOVICELLI) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011 - Presentato il 19 settembre 2011 (Relatore: PESCANTE)

Relatori: in Commissione; MAGGIONI Marco- in Assemblea; PESCANTE Mario.

Parere delle Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e della Commissione parlamentare per le questioni regionali



*“il recepimento della direttiva 2011/7/UE, contenuta nell'Allegato B, recante disposizioni per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, **in assenza di un contestuale adeguamento delle vigenti procedure di pagamento in ambito pubblico** – dal quale peraltro deriverebbero oneri finanziari – e stante la situazione di forte ritardo nelle erogazioni, **darebbe luogo al conseguente addebito di interessi moratori a carico dell'erario**, non quantificabili ex ante e privi della relativa copertura, con **grave pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica**; al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica e tenuto conto che la scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali è fissata al 16 marzo 2013, è **necessario rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE**; nelle more del recepimento della suddetta direttiva, sarà possibile introdurre nel nostro ordinamento le opportune modifiche normative e amministrative, individuando le necessarie risorse, volte al graduale smaltimento dei debiti pregressi, all'accelerazione dei pagamenti ed all'uso generalizzato dei sistemi automatizzati, indispensabili per consentire di effettuare le operazioni entro i termini stringenti previsti dalla normativa comunitaria, si delibera di sopprimere”*

Tuttavia, nella medesima relazione, la **X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo)** delibera di riferire favorevolmente a condizione che «con riferimento alla direttiva 2011/7/UE, **almeno per quanto concerne la regolamentazione della materia dei ritardi di pagamento tra imprese – escludendo quindi il settore della pubblica amministrazione** – appare opportuno prevederne l'attuazione diretta in considerazione del grave stato di sofferenza finanziaria del settore delle micro, piccole e medie imprese e la conseguente necessità di un intervento immediato» e approva l'inserimento dopo l'articolo 5 di un articolo specifico “Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011”:

“1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) « transazioni commerciali », le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; ...”

Nella proposta, resta di fatto escluso il recepimento degli articoli della direttiva che disciplinano proprio i ritardi di pagamento della PA.

A seguito delle discussioni nelle Commissioni permanenti, viene introdotto nel disegno di legge comunitaria in approvazione alla Camera l'articolo 14 (in seguito articolo 12) che reca, di fatto, l'attuazione diretta dell'articolo 3 (“Transazioni fra imprese”) della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, mentre il recepimento della direttiva nelle transazioni commerciali che interessano la Pubblica Amministrazione è subordinato al



precedente stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie (tramite emanazione dei relativi provvedimenti legislativi) e all'adeguamento delle procedure contabili.

La direttiva 2011/7/UE interviene sulla materia dei ritardi di pagamento dettando nuove e più dettagliate disposizioni e abrogando, a decorrere dal 16 marzo 2013, la precedente normativa contenuta nella direttiva 2000/35/CE (articolo 13 della direttiva 2011/7/UE). La direttiva europea consente la non applicazione delle disposizioni ai contratti conclusi prima del 16 marzo 2013. Il Governo dovrà in primo luogo esprimersi, prima del 16 marzo 2013, sull'applicazione o meno delle nuove norme a tali contratti.

Art. 12 nel decreto legge in discussione al senato n. 3129

(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), e), f), g) e h), nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di modalità applicative della direttiva 2011/7/UE con riferimento ai contratti conclusi tra pubbliche amministrazioni e imprese prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE;

b) individuazione, con riferimento ai contratti conclusi prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, di una disciplina transitoria relativa ai pagamenti delle imprese che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per quanto concerne i relativi contratti di subfornitura;

c) adeguamento delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e sono trasmessi alle Camere, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.



Qualora i termini per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre n. 2009, n. 196, solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

4. All'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011 n. 180 l'alinea è sostituita dal seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per il recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:».

Con la formulazione sopra riportata, viene reso possibile recepire separatamente le disposizioni che riguardano i ritardi di pagamento delle PA rispetto a quelli delle imprese. In particolare, viene modificato l'articolo 10 dello Statuto delle imprese già in vigore che prevedeva l'integrale recepimento della normativa entro novembre 2012 (entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo), togliendo il riferimento "integrale". Ciò rende possibile recepire in prima istanza le sole norme riguardanti le transazioni fra imprese per le quali non è necessario attendere l'emanazione di precedenti provvedimenti legislativi. In relazione a ciò, esistono già delle proposte di legge all'esame delle commissioni (si ricorda proposta di legge C. 3970 Dal Lago (ora unificata ad altre proposte) recante «Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese).

Il disegno di legge comunitaria, tra l'altro, anticipa il termine di tale parziale recepimento a sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizioni (la scadenza pertanto sarebbe stata maggio 2012).

Al 1° agosto 2012 (ultimo aggiornamento dell'iter di approvazione disponibile sul sito del Senato) il documento S.3129 risultava ancora in corso di esame in commissione. Il 26 settembre 2012 il disegno di legge comunitaria 2012 risultava in discussione presso la 14ª Commissione permanente -Politiche dell'Unione europea.



Emendamenti in discussione al SENATO

12.1

MUSSO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi»;
- b) alla lettera a) le parole: «prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE» sono sostituite dalle seguenti: «prima del termine per il recepimento stabilito dal presente comma», e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «ed ai contratti di subfornitura che da essi promanano»;
- c) la lettera b) è soppressa;
- d) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti lettere:
 - «a-bis.) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub-committenti in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
 - a-ter.) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese;
 - a-quater) promozione della trasparenza e tracciabilità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione tramite pubblicazione sui siti internet degli enti appaltanti contraenti dei pagamenti da essi effettuati;
 - a-quinques) promozione di strumenti di rating e di valutazione delle attitudini di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni tramite pubblicazione di graduatorie comparative;«
 - a-sexies) Inclusione del settore dei lavori pubblici in attuazione del considerando (11) Direttiva 2011/7/ UE in virtù del quale« la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile»;

Al comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è adottato sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto».

12.2

MASSIMO GARAVAGLIA, ADERENTI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi»;
- b) alla lettera a) le parole: «prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE» sono sostituite dalle seguenti: «prima del termine per il recepimento stabilito dal presente comma», e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «ed ai contratti di subfornitura che da essi promanano»;
- c) la lettera b) è soppressa;
- d) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti lettere:
 - «b) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub-committenti in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
 - c) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese;
 - d) promozione della trasparenza e tracciabilità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione tramite pubblicazione sui siti internet degli enti appaltanti contraenti dei pagamenti da essi effettuati;
 - e) promozione di strumenti di rating e di valutazione delle attitudini di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni tramite pubblicazione di graduatorie comparative;«
 - f) Inclusione del settore dei lavori pubblici in attuazione del considerando (11) Direttiva 2011/7/ UE in virtù del quale« la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile»;
- e) la lettera «c)» è sostituita dalla seguente: «g)»

Al comma 4 è sostituito dal seguente:



«4. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è adottato sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.»

12.3

GERMONTANI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi»;
- b) alla lettera a) le parole: «prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE» sono sostituite dalle seguenti: «prima del termine per il recepimento stabilito dal presente comma», e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «ed ai contratti di subfornitura che da essi promanano»;
- c) la lettera b) è soppressa;
- d) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti lettere:
 - «b) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub-committenti in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
 - c) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese;
 - d) promozione della trasparenza e tracciabilità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione tramite pubblicazione sui siti internet degli enti appaltanti contraenti dei pagamenti da essi effettuati;
 - e) promozione di strumenti di rating e di valutazione delle attitudini di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni tramite pubblicazione di graduatorie comparative;«
- f) Inclusione del settore dei lavori pubblici in attuazione del considerando (11) Direttiva 2011/7/UE in virtù del quale «la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile»;
- e) la lettera «c)» è sostituita dalla seguente: «g)»

Al comma 4 è sostituito dal seguente:


«4. Il decreto legislativo previsto dall'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è adottato sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.»

12.4

FLUTTERO

Modificare il comma 1 come segue:

- a) Al primo rigo, sostituire le parole «entro sei mesi» con le seguenti: «entro tre mesi»;
- b) alla lettera a) sostituire le parole: «prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE» con le seguenti: «prima dell'adozione dei succitati decreti legislativi di attuazione della medesima direttiva 2011/7/UE»
- c) alla lettera b) sostituire le parole: «prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE» con le seguenti: «prima dell'adozione dei succitati decreti legislativi di attuazione della medesima direttiva 2011/7/UE»
- d) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti lettere:
 - b-bis) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub-committenti in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
 - b-ter) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese;
 - b-quater) promozione della trasparenza e tracciabilità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione tramite pubblicazione sui siti internet degli enti appaltanti contraenti dei pagamenti da essi effettuati;
 - b-quinquies) promozione di strumenti di rating e di valutazione delle attitudini di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni tramite pubblicazione di graduatorie comparative;«



b-*sexties*) inclusione, tra le attività oggetto delle nuove disposizioni regolamentari di cui al presente comma in materia di contratti tra imprese e pubblica amministrazione, di quelle relative a progettazione ed esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché lavori di ingegneria civile, in attuazione del considerando (11) della Direttiva 2011/7/UE;

Sostituire inoltre il comma 4 con il seguente:

4. Il decreto legislativo previsto dall'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è adottato sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 entro il termine.

12.5

TOMASELLI, MARINARO, ADAMO, ARMATO, BUBBICO, DEL VECCHIO, DE SENA, FIORONI, FONTANA, GARRAFFA, MAURO MARIA MARINO, SANGALLI, SIRCANA, SOLIANI, GRANAIOLA, BIONDELLI, PEGORER

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole «entro sei mesi» con le seguenti: «entro tre mesi»;

b) alla lettera a), sostituire le parole: «prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE» con le seguenti: «prima dell'adozione dei succitati decreti legislativi di attuazione della medesima direttiva 2011/7/UE»;

c) alla lettera b), sostituire le parole: «prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE» con le seguenti: «prima dell'adozione dei succitati decreti legislativi di attuazione della medesima direttiva 2011/7/UE»;

d) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-*bis*) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub-committenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;

b-*ter*) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese;

b-*quater*) promozione della trasparenza e tracciabilità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione tramite pubblicazione sui siti internet degli enti appaiati e contraenti dei pagamenti da essi effettuati;

b-*quinqies*) promozione di strumenti di rating e di valutazione delle attitudini di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni tramite pubblicazione di graduatorie comparative;»

b-*sexties*) inclusione, tra le attività oggetto delle nuove disposizioni regolamentari di cui al presente comma in materia di contratti tra imprese e pubblica amministrazione, di quelle relative a progettazione ed esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché lavori di ingegneria civile, in attuazione del considerando (11) della Direttiva 2011/7/UE;

12.6

MARINARO, LEGNINI, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, MAURO MARIA MARINO, PEGORER, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

All'articolo 12, dopo le parole: «transazioni commerciali» inserire le seguenti: «ferma restando la concomitanza dell'entrata in vigore delle norme della predetta direttiva relative alle transazioni fra imprese e alle transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni».

12.7

ZANETTA

Al comma 1, dopo le parole «transazioni commerciali, », aggiungere le seguenti: «ferma restando la concomitanza dell'entrata in vigore delle norme della predetta direttiva relative alle transazioni fra imprese e alle transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni».

12.8

ALBERTO FILIPPI, CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, PINZGER

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:



«c-bis) intervento tempestivo a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilendo che i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le onlus, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche titoli di stato, in sostituzione delle somme oggetto di ritardato pagamento».

12.9

[TOMASELLI](#), [FONTANA](#), [MARINARO](#), [ADAMO](#), [ARMATO](#), [BUBBICO](#), [DEL VECCHIO](#), [DE SENA](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SANGALLI](#), [SIRCANA](#), [SOLIANI](#), [GRANAIOLO](#), [BIONDELLI](#), [PEGORER](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il decreto legislativo previsto dall'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è adottato sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto».

12.10

[RIZZI](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [ADERENTI](#)

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

“5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'iva relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'iva relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il cedente/prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario/committente.

5-quater. Il cessionario/committente che riceve tale comunicazione non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1 per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al precedente comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”».

12.11

[NESSA](#), [RELATORE](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) inclusione del settore dei lavori pubblici, in attuazione del considerando n. 11 della direttiva 2011/7/UE, in virtù del quale “la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile”.»



RECEPIMENTO PARZIALE DIRETTIVA 2011/7/UE

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato delle proposte di legge C. 3970 Dal Lago ed abbinata

Il recepimento parziale della direttiva sui ritardi di pagamento, per la parte relativa alle transazioni fra imprese, passa attraverso l'approvazione e l'emanazione della proposta di legge 3970 (nella versione del testo unificato con le altre proposte di legge su materia analoga) recante le *"Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo rotativo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la cessione dei crediti delle imprese"*¹.

L'esame della provvedimento è ripreso nella seduta del 19 settembre 2012, dopo il rinvio avvenuto nella seduta del 30 maggio 2012.

Le disposizioni si applicano alle sole imprese, a condizione che le stesse non siano a loro volta "vittime" dei ritardi di pagamento da parte della PA. Quindi si applica alle sole imprese che non vantano posizioni creditorie nei confronti della Pubblica Amministrazione per le quali si rileva un ritardo di ritardo di pagamento.

I primi due articoli del testo unificato riguardano appunto il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2011/7/UE, ancora in attesa di recepimento per la mancata emanazione della legge comunitaria 2011.

Viene sostanzialmente riprodotto il contenuto degli articoli della suddetta direttiva relativi alle transazioni tra imprese, salvo alcune rivisitazioni della tempistica che prevedono termini addirittura più stringenti rispetto alla direttiva stessa (ad esempio i tempi della procedura di accettazione o di verifica).

L'articolo 3 introduce invece un tema non disciplinato dalla direttiva e volto a favorire il creditore ai fini della prova dell'esistenza e dell'esigibilità del credito. Si introduce lo strumento della certificazione del credito da parte delle camere di commercio. In relazione a questa novità, è stato recentemente approvato un emendamento in relazione al quale dall'applicazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori costi a carico della finanzia pubblica.

¹ Proposta di legge C. 3970 Presentata il 16 dicembre 2010 - abbinata con C. 3531, C. 4078, C. 4160, C. 4324, C. 4380, C. 4957, C. 5027, C. 5041, C. 5188, C. 5222, C. 5379

Iniziativa dei deputati: DAL LAGO Manuela; SBROLLINI Daniela; LANZARIN Manuela; CONTE Giorgio; CALEARO CIMAN Massimo; STUCCHI Giacomo - Natura: Proposta di legge ordinaria - Presentazione: Presentata il 16 dicembre 2010 - Relatori: in Commissione; VERSACE Santo, LULLI Andrea.

Assegnazione: Assegnato alla X Commissione Attività produttive in sede Referente il 31 gennaio 2011 - Parere delle Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali
(C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE presentato nella seduta del 24 aprile 2012

Modifiche al testo per successivi emendamenti IN ROSSO.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, le disposizioni della presente legge non si applicano per i ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni.

ART. 2.

(Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese).

1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

- a) « transazioni commerciali », le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
- b) « impresa », ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
- c) « ritardo di pagamento », il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale, determinato secondo le disposizioni del comma 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3 **e 7; [EMENDAMENTO 2.2 APPROVATO 30 MAGGIO 2012]**
- d) « interessi di mora », gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
- e) « interessi legali di mora »: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
- f) « tasso di riferimento »: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
- g) « importo dovuto », la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
- h) « riserva di proprietà »: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
- i) « titolo esecutivo »: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o **da un'altra** autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora ~~o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate~~, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. [EMENDAMENTO 2.3 APPROVATO 30 MAGGIO 2012]

4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto le merci o la prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i ~~trenta sette~~ per i beni deperibili e i quindici giorni di calendario per tutti gli altri beni giorni di calendario ~~per i beni deperibili e i quindici giorni di calendario per tutti gli altri beni~~ dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, ~~se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14.~~ [EMENDAMENTO 2.5 APPROVATO 30 MAGGIO 2012]

7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare ~~sessanta~~ trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14. Eventuali deroghe contrattuali non possono comunque superare il periodo complessivo di sessanta giorni di calendario. [EMENDAMENTO 2.6 APPROVATO 30 MAGGIO 2012]

8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. Il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centottanta giorni di calendario. [EMENDAMENTO 2.7 APPROVATO 30 MAGGIO 2012]

9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, ~~come minimo, almeno~~ un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.

11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

12. ~~Ai sensi del~~ Ai fini di cui al comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutto le circostanze del caso, ed in particolare:

- a) di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
- b) della natura del prodotto o del servizio;
- c) della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 5, 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione degli interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, 12 e 13, le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate « camere di commercio », ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, calcola semestralmente il tasso d'interesse legale di mora applicabile ai sensi dei commi 2, lettera e), e 3, che è pubblicato senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

16. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

17. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento, come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile, può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro ~~novanta~~ sessanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o a un'altra autorità competente, o si sia avvalso delle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda. [EMENDAMENTO 2.8 APPROVATO 30 MAGGIO 2012]

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, alle medesime condizioni ivi previste, a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

19. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

ART. 3.

(Certificazione del credito e rilascio del certificato).

1. In caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa, con le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo, ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 4 e 5.

2. L'impresa creditrice che possieda i requisiti di cui al comma 8 del presente articolo, ~~quando siano~~ decorsi il periodo di pagamento o la data di scadenza determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e a condizione che non siano state proposte da parte dell'impresa debitrice contestazioni circa l'esecuzione del contratto, può chiedere alla camera di commercio competente per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa stessa di rilasciare un certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito.

3. L'impresa creditrice presenta alla camera di commercio la richiesta di certificazione unitamente alla documentazione necessaria a provare l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'importo dovuto e il nome, la denominazione o la ragione sociale, nonché l'indirizzo della sede dell'impresa creditrice e il suo eventuale indirizzo di posta elettronica certificata. Con dichiarazione allegata alla richiesta, il legale rappresentante dell'impresa creditrice attesta che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto.

4. La camera di commercio, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stata presentata la richiesta corredata della documentazione di cui al comma 3, emette avviso della presentazione della richiesta di certificazione del credito all'impresa creditrice. L'avviso contiene il nome, la denominazione o la ragione sociale dell'impresa creditrice e l'importo del credito, nonché l'indicazione del termine entro il quale l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni. L'avviso è notificato all'impresa **creditrice (DEBITRICE???)** con le modalità previste dalla sezione IV del capo I del titolo VI del libro I del codice di procedura civile.

5. La notificazione di cui al comma 4 è eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dall'emissione dell'avviso, quando il destinatario abbia sede nel territorio nazionale, ovvero trenta giorni, quando il destinatario abbia sede all'estero.

6. L'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni, corredate della documentazione necessaria, alla camera di commercio entro venti giorni dalla data in cui è stata eseguita la notificazione, quando abbia sede nel territorio nazionale, ovvero entro trenta giorni, quando abbia sede all'estero. Decorso tale termine senza che l'impresa debitrice abbia presentato deduzioni, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito.

7. Ove siano presentate deduzioni, la camera di commercio le comunica all'impresa creditrice, la quale può produrre osservazioni entro cinque giorni lavorativi. Decorso tale termine, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, valutate le deduzioni delle parti, con provvedimento motivato, rilascia il certificato o ne comunica il diniego. Del provvedimento è data comunicazione alle parti.

8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente articolo e sono definiti i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato di cui al comma ~~12~~. Tra i requisiti devono essere comunque previsti i seguenti:

- a) regolare adempimento degli obblighi in relazione ad ogni atto per il quale sia prescritto il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese;
- b) regolare adempimento degli obblighi concernenti il versamento del diritto annuale dovuto in relazione all'iscrizione nel registro delle imprese;
- c) assenza di iscrizioni dell'impresa nel registro informatico dei protesti negli ultimi cinque anni;
- d) regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa.

9. ~~Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. [Emendamento 3.100 APPROVATO 19 SETTEMBRE 2012]~~

ART. 4.

(Ingiunzione di pagamento sulla base del certificato).

1. Sulla base del certificato di cui all'articolo 3 della presente legge, l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633, primo comma, e con gli effetti previsti dall'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.

2. Qualora l'impresa debitrice proponga opposizione all'ingiunzione pronunciata ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa ai sensi dell'articolo 649, primo comma, del codice di procedura civile, salvo che l'opposizione sia fondata su contestazioni circa l'esecuzione del contratto, proposte dall'impresa debitrice prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 5.

(Opposizione all'ingiunzione e mediazione).

1. L'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, prima di proporre opposizione dinanzi al giudice competente, deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3, ~~comma 1~~, depositando la documentazione allo scopo necessaria.

2. La domanda di mediazione deve essere proposta dall'impresa debitrice, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento. Per la durata della procedura di mediazione di cui al comma 1 rimangono sospesi i termini per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento. Per la stessa durata è sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione.

3. Entro il quinto giorno lavorativo dalla data della presentazione, la camera di commercio informa l'impresa creditrice della domanda di mediazione proposta. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti.

4. La camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3 può, e, ove una delle parti ne faccia richiesta, deve, invitare a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che possa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Chiunque produce documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 374-bis del codice penale.

2. Chiunque attesta il falso nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, il certificato di cui all'articolo 3 rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo.

ART. 7.

(Norma finale).

1. Le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all'articolo 5, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 3. Il procedimento e l'esecuzione rimangono sospesi per l'intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall'accordo di pagamento, in caso di esito positivo della procedura di mediazione. Il giudizio si estingue con l'integrale pagamento nel termine stabilito dall'accordo.